



Municipio, 6850 Mendrisio

Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MD/mcar

Egregio Signor
Tiziano Fontana
Via al Dosso 7
6850 Mendrisio

21 agosto 2014

**Risposta
del Municipio di Mendrisio**

Interrogazione del 20 maggio 2014

Titolo **Circolare del Dipartimento del territorio in materia di tutela dei beni culturali locali**

In relazione alla sua interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare quanto segue:

1. Per quale motivo la circolare non è stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali? Quale è la prassi seguita con documenti di tale rilevanza politica?

I diversi Dipartimenti del Cantone, a seguito dell'entrata in vigore di nuovi disposti di legge o modifiche di quelle esistenti la cui applicazione compete anche agli Enti locali, trasmettono regolarmente ai Comuni circolari informative.

Le suddette circolari servono ai preposti servizi comunali per l'applicazione delle novelle legislative o per l'aggiornamento della legislazione comunale (leggi, regolamenti, ordinanze...). L'adozione e le modifiche delle diverse legislazioni comunali, conseguenti anche a modifiche di Leggi federali o cantonali, vengono sottoposte per approvazione al Consiglio comunale e quindi esposte agli albi con l'indicazione dei termini utili per la presentazione di eventuali ricorsi e referendum. La circolare da lei citata e trasmessa in data 20.9.2013 dal Dipartimento del territorio non concerne novelle legislative bensì un supporto all'applicazione di normative cantonali e comunali in vigore da anni.

2. Il Municipio non ritiene opportuno inviare a tutti i consiglieri comunali la circolare 20.9.2013 e il contributo giuridico, così da fornire a tutti un fondamentale strumento di conoscenza e da permettere di prendere decisioni con cognizione di causa?

Questo genere di circolari informative sono ad uso dei rispettivi settori dell'Amministrazione comunale e sono comunque a completa disposizione di eventuali richiedenti.

3. Il Municipio non ritiene utile organizzare una serata pubblica invitando i funzionari del Cantone a spiegare alla popolazione gli elementi di sostanza contenuti nella circolare così da diffondere tra i cittadini la conoscenza degli strumenti giuridici esistenti?

Il Municipio ha la facoltà di organizzare serate informative su temi che possono interessare in generale la Cittadinanza. Nel caso concreto, in assenza di una specifica richiesta peraltro mai pervenuta all'Esecutivo comunale, non si è ritenuto di divulgare le informazioni contenute nella circolare informativa tramite la convocazione di una serata pubblica.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ore lavorative.

Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegati

Circolare del Dipartimento del Territorio del 20 settembre 2013

Copia

Dicastero Pianificazione

telefono
fax
e-mail

Residenza governativa
Piazza Governo
091 814 44 70
091 814 44 03
dt-din@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Direzione

Dipartimento del territorio
6501 Bellinzona

Ai Comuni

Bellinzona

20 settembre 2013



Vs. riferimento

Ns. riferimento

Tutela LBC dei beni culturali locali

Signore e signori Sindaci e Municipali,

il Dipartimento del territorio si è chinato recentemente in varie occasioni sul tema della tutela dei beni culturali d'interesse locale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che interessa sempre più spesso anche le autorità comunali. In tal senso teniamo a precisare alcuni aspetti inerenti alla protezione del patrimonio culturale.

1. Beni culturali locali

Il nostro territorio fortunatamente conserva ancora un patrimonio culturale di notevole pregio, costituito non solamente dai monumenti più significativi da tutti ben conosciuti (castelli di Bellinzona, chiesa di San Nicolao di Giornico ecc.), ma anche da un fitto tessuto di beni culturali minori d'interesse locale, quali le case signorili o rurali degli insediamenti storici, l'edilizia ottocentesca urbana, l'edilizia rurale nelle sue molteplici espressioni, il patrimonio viario storico ecc. È un tessuto connettivo monumentale di pregio, che qualifica il nostro territorio e il suo paesaggio.

2. Compiti e Responsabilità dei Comuni e del Cantone

Come recita in più passaggi il messaggio governativo n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, il Cantone fissa i capisaldi della politica di conservazione dei beni culturali. È tuttavia più che mai opportuna una stretta collaborazione tra proprietari ed enti locali, affinché la politica di tutela e conservazione del patrimonio vada a buon fine: in particolare all'ente pubblico locale è affidato il compito di identificare e proteggere gli edifici e i manufatti che costituiscono un elemento significativo dell'identità del territorio di sua competenza.

Come noto da qualche anno la collaborazione tra Comuni e Cantone è stata affinata, con la messa a disposizione dei dati del censimento cantonale contenuti nel Sistema informativo dei beni culturali (SIBC); questo strumento, con successivi opportuni approfondimenti, consente di selezionare con cognizione di causa i beni culturali meritevoli di tutela, sulla base di dati storici, artistici, documentari, ecc. (si veda opuscolo *L'inventario dei beni culturali del cantone Ticino*, a cura di Giulio Foletti, Bellinzona 2009).

3. Istituzione tutela: basi legali

Ai sensi dell'art. 20 LBC la decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali. Il Dipartimento del Territorio, di regola nell'esame preliminare, indica quali sono gli immobili d'interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d'interesse locale elaborate dal Comune (art. 15 Regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 RBC). La decisione di istituire la tutela dei beni culturali d'interesse cantonale è presa dal Consiglio di Stato in sede d'approvazione del piano regolatore (art. 20 cpv. 3 LBC), mentre quella relativa ai beni culturali d'interesse locale spetta al Legislativo comunale. La LBC attribuisce infatti al Comune il compito di individuare e valutare le confacenti misure di tutela per il patrimonio costruttivo locale.

4. Conseguenze della tutela

L'istituzione della tutela ha per conseguenza che il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare. Inoltre qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene d'interesse locale può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle indicazioni dell'Ufficio dei beni culturali (art. 25 LBC e art. 20 RBC); la consultazione preliminare della Commissione dei beni culturali è facoltativa.

5. Oneri finanziari

L'allestimento della lista dei beni culturali d'interesse locale è di competenza del Comune: le scelte di tutela devono tenere anche conto delle implicazioni di carattere finanziario che questo tipo di tutela comporta. A tale proposito è importante riferirsi ai principi di sostenibilità economica che ogni misura prevista dal Piano regolatore deve garantire. Utili per questa valutazione sono le linee guida "La sostenibilità finanziaria dei piani regolatori ed il programma di realizzazione" (giugno 2007). Esse permettono infatti di mettere in relazione gli investimenti con la forza finanziaria del Comune e, quindi, di allestire un programma di azione relativo alla politica di sostegno degli interventi anche sui beni culturali coerente con le risorse del Comune.

Per la valutazione delle potenziali ricadute finanziarie dell'istituzione della tutela sono importanti due fattori: il costo derivante da eventuali indennità per limitazioni alla proprietà (in genere determinate in sede giudiziaria) e le spese di partecipazione ai costi di manutenzione e restauro.

Per le prime rendiamo attenti che la giurisprudenza ammette solo in maniera molto restrittiva un obbligo d'indennizzo. A tale proposito rimandiamo al contributo su questo tema elaborato dai Servizi generali del Dipartimento del Territorio (Allegato).

Il tema della restrizione grave della proprietà legata a misure di protezione del patrimonio costruito è stato recentemente affrontato dal Tribunale federale con la sentenza riguardante il caso Riehen (STF 1C_443/2011 del 20 aprile 2012). Il Tribunale federale ha ricordato che una misura di protezione monumentale – quand'anche volta alla tutela integrale di un edificio – implica un'ingerenza costitutiva di espropriazione materiale, con obbligo di indennizzo, solo se non consente più un'utilizzazione dell'edificio conforme alla sua destinazione ed economicamente ragionevole. Per contro, non sono pertinenti l'uso o rispettivamente il reddito che avrebbe potuto essere tratto dalla riedificazione del fondo con nuove costruzioni né la perdita di valore discendente dalla misura di tutela. In generale, dunque, vi è un'espropriazione materiale quando ad un proprietario viene vietato o limitato in modo particolarmente grave l'uso attuale o il prevedibile uso futuro della proprietà fondiaria.

Quanto al calcolo dei costi per la conservazione e/o il restauro, essi dipendono non solo dalle modalità che il Comune decidere di mettere in pratica (entità del sussidio per i privati quale partecipazione comunale a tali costi), ma anche dal numero e il tipo di richieste che i privati potrebbero inoltrare.

Ricordiamo che, giusta l'art. 8 LBC, il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali, segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l'aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l'opera (cpv. 3). Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali (cpv. 2). Questi contributi costituiscono uno strumento importante nella politica di tutela del patrimonio culturale; oltre a rispondere ad esigenze d'equità, la loro corresponsione permette di garantire nel tempo l'efficacia delle tutele: è infatti evidente che un bene culturale è effettivamente protetto, solo se il suo proprietario dispone dei mezzi materiali per garantire anche nei fatti i necessari interventi di manutenzione e conservazione.

Nella speranza di avervi fornito utili elementi per le scelte di vostra competenza in relazione ai beni culturali d'interesse locale, cogliamo l'occasione per porgervi, signore e signori Sindaci e Municipali, i nostri più cordiali saluti.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:

Michele Barra

Riccardo De Gottardi

Allegato:

Obblighi di indennizzo a seguito della protezione di beni culturali immobili, Servizi generali DT,
28 agosto 2013

Copia per conoscenza a:

Sezione dello sviluppo territoriale;
Servizi generali del DT;
Ufficio dei beni culturali.